

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 aprile 2014, in Roma,

tra

Accenture HRS S.p.A., assistita da Unindustria – Confindustria Roma

e

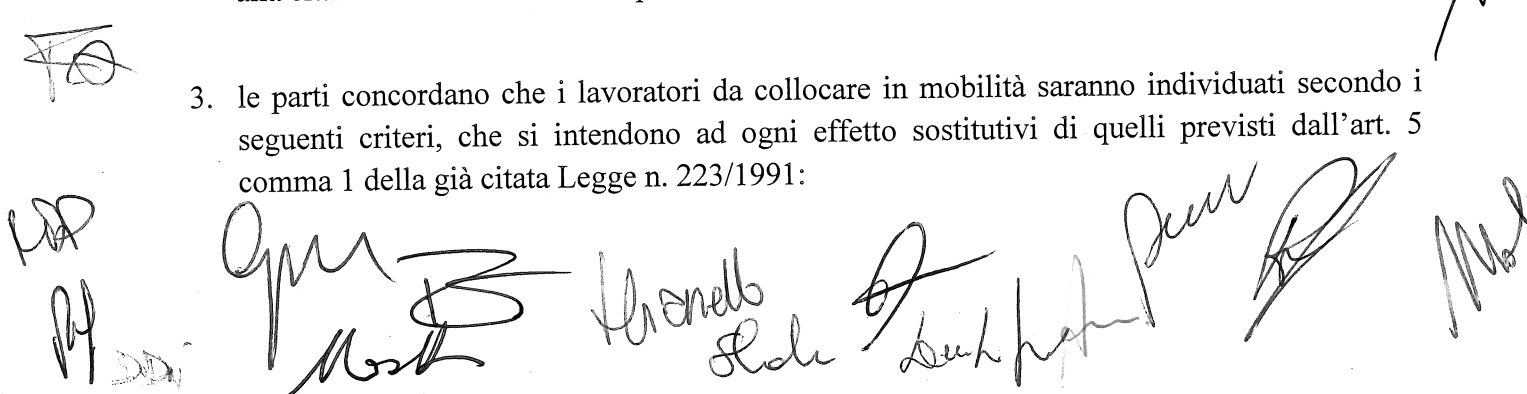
SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL Nazionali e Territoriali, unitamente alle R.S.U.

Premesso che

- In data odierna le parti hanno proceduto all'esame congiunto previsto dagli artt. 24 e 4 della Legge n. 223/91, relativo alla procedura di licenziamento per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità, instaurata dalla Soc. Accenture HRS S.p.A. tramite comunicazione inviata il 7 aprile 2014, nei confronti di 10 dipendenti delle unità produttive riportate nell'allegato alla suddetta comunicazione, considerati strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali.
- I motivi alla base della suddetta riduzione di personale, contenuti nella citata comunicazione e che si confermano integralmente, hanno formato oggetto di approfondito esame e discussione nell'ambito di quanto definito con l'Accordo Quadro sottoscritto il 19 marzo 2014 e che prevedeva, tra l'altro, l'avvio della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 L.223/91;

si conviene quanto segue.

1. la premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo;
2. la Società procederà a collocare in mobilità fino ad un massimo di n. 10 lavoratori i cui profili professionali e la relativa collocazione aziendale, sono quelli indicati nell'allegato alla citata lettera di avvio della procedura;
3. le parti concordano che i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati secondo i seguenti criteri, che si intendono ad ogni effetto sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5 comma 1 della già citata Legge n. 223/1991:



- nell'ambito delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali i lavoratori che manifestino l'intenzione di non opporsi al licenziamento e alla conseguente collocazione in mobilità;
4. le parti avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 8 della legge n. 236/1993, concordano che la collocazione in mobilità avverrà entro il 19 dicembre 2014;
 5. in favore dei lavoratori posti in mobilità è previsto il riconoscimento di un incentivo all'esodo, secondo quanto definito nella separata intesa sottoscritta in pari data. L'importo relativo sarà erogato previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c..

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto della positiva ed esaustiva conclusione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

Per UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

Francesco Spina
Domenico De Vincenzi

Per Accenture HRS S.p.A.

Roberto Ferraro

Per SLC-CGIL

Roberto Senese

Per FISTel-CISL

Giuseppe T...

Per UIL Com-UIL

Roberto Farel

Per le R.S.U.

Monelli *Manoli*

RDP

Giuseppe
Bev... *Le...*
...

VERBALE DI ACCORDO

Addì 14 aprile 2014 in Roma,

tra

la soc. Accenture HR Services S.p.A.,

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali unitamente alle RSU

premesso che

- è stato sottoscritto in data odierna un Verbale di Accordo relativo alla procedura di licenziamento per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità, instaurata in data 7 aprile 2014;

tutto ciò premesso le Parti hanno concordato quanto segue :

Incentivo per mobilità

- Per effetto delle modificazioni introdotte dall'ultima riforma pensionistica, ai lavoratori collocati in mobilità, così come previsto dall'Accordo sottoscritto in pari data, sarà riconosciuto, unitamente alle competenze di fine rapporto, a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari alla differenza netta tra il 90% della retribuzione mensile netta e l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223/1991, per tutti i mesi teorici di permanenza nelle liste di mobilità.
Per i restanti mesi mancanti al raggiungimento del primo tra i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato, se precedente, sarà riconosciuto un importo pari al 70% dell'ultima retribuzione percepita prima della collocazione in mobilità per i primi 12 mesi, all'80 % per i successivi 12 mesi e pari al 90 % della medesima retribuzione per gli ultimi 12 mesi, come sopra definita, per i successivi mesi utili al raggiungimento del trattamento pensionistico.
- Per l'ulteriore personale non rientrante nelle previsioni di cui al punto precedente e che verrà collocato in mobilità, fermo restando il criterio della non opposizione, l'importo dell'incentivo sarà pari a 18 mensilità lorde, così come sopra definite.

L'erogazione dell'incentivo avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione generale in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Accenture HR Services S.p.A.

p. la SLC - CGIL

p. la FISTEL - CISL

p. la UILCOM - UIL

p. le RSU